

ALL. D

SCHEMA CONTRATTO

per il servizio di pulizia dei locali adibiti a sede dell'Automobile Club di Pordenone e a sede della Delegazione ACI di Sacile (CIG) Z7F22BB8F3

TRA

L'AUTOMOBILE CLUB DI PORDENONE, con sede in Pordenone, Viale Dante, 40 – Pordenone - partita IVA 00074950932, nella persona della dott.ssa Giusy Aronica, in qualità di Direttore pro-tempore dell'Automobile Club di Pordenone

E

L'Impresa Aggiudicataria (di seguito chiamata Impresa), con sede legale in Via , c.f. e partita IVA, nella persona del in qualità di

PREMESSO CHE

- a) con Determinazione del Direttore n. del - a seguito di una procedura negoziata, indetta ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sia pur per affidamenti sotto i 40.000,00 euro, con invio di RdO n. sulla piattaforma ME.PA.- è stato aggiudicato il servizio di pulizia all'Impresa, la quale ha presentato il "minor prezzo" rispetto all'importo a base d'asta;
- b) l'Impresa ha presentato polizza di assicurazione di responsabilità civile n° massimale stipulata in data con la Compagnia a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi connessi all'esecuzione del presente contratto;
- c) l'Impresa ha inoltre prestato cauzione definitiva sotto forma di per un importo di € con polizza rilasciata da.....;
- d) l'Impresa dichiara di essere in regola con quanto stabilito dalla legge n.82 del 25.1.1994 e con il D. M. 7 luglio 1997, n. 274, nonché di possedere l'organizzazione, le persone ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
- e) l'Impresa dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, dagli atti di gara, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si farà riferimento alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto e al Capitolato Tecnico del bando di abilitazione CONSIP – Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione – CPV 90919200-4 Servizi di pulizia uffici,

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. L'Impresa si impegna ad effettuare il servizio di pulizia dei locali e delle dotazioni di mobili, apparecchiature ed arredi esistenti nella sede dell'Automobile Club di Pordenone, in Pordenone, Viale Dante 40 e nella sede della Delegazione ACI di Sacile, in Sacile, via Martiri Sfriso 12/c .
2. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici di ciascun locale, con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell'Ufficio, nonché degli utenti dei servizi forniti dall'Automobile Club di Pordenone e dalla sua Delegazione di Sacile.

ARTICOLO 3

DURATA E PERIODO DI PROVA - PROROGA

1. Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dal 01.05.2018 sino al 30.04.2021.
2. Alla scadenza, le parti potranno concordarne formalmente la proroga nelle more di indire ed espletare una nuova procedura; in tal caso, l'Impresa sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi patti e condizioni.
3. Per i primi tre mesi l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Automobile Club di Pordenone una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
4. Al termine del predetto periodo, qualora l'Impresa, nonostante i ripetuti inviti e le diffide di cui al successivo articolo 15, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'Automobile Club di Pordenone potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni, da comunicare all'Impresa mediante posta certificata o lettera raccomandata.
5. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'Impresa spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

ARTICOLO 4

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a proprio rischio, il servizio di pulizia, compresa la disinfezione, secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto ed al capitolato tecnico, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e con la massima cura e diligenza.
2. L'Impresa, senza il consenso dell'Automobile Club di Pordenone, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte; l'Automobile Club di Pordenone si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle

modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all'Impresa con apposita comunicazione indicante, altresì, le modalità ed il termine di decorrenza.

3. L'Impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata; in caso contrario, ove l'esito delle verifiche risulti negativo, verranno applicate le penali.
4. Nel caso in cui venga richiesta all'Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nelle prescrizioni tecniche, l'ammontare del corrispettivo verrà determinato concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l'esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della superficie e natura dei locali interessati.
L'esecuzione delle prestazioni straordinarie deve essere autorizzata dal Direttore l'Ufficio, previa istruttoria e approvazione del preventivo.
5. L'Automobile Club di Pordenone ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 giorni, in diminuzione o in aumento, la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo
6. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nell'appalto, tenendo conto della superficie di ciascun locale e dall'altro alla superficie oggetto della variazione.
7. L'Impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate dall'ACI e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti.
8. **L'Automobile Club, inoltre, effettuerà, nel corso del rapporto contrattuale, la ristrutturazioni dei locali dello immobile senza che da ciò possa derivare la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l'ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l'aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell'immobile o degli immobili occupati e dei parametri economici al mq. di cui ai commi precedenti.**

ARTICOLO 5

ORARIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato giornalmente nel corso della settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì), in base all'articolazione degli orari, stabilita nel paragrafo 4 del capitolato tecnico.
2. Gli addetti impiegati nel servizio dovranno firmare, all'inizio ed al termine della giornata lavorativa, apposito registro o altro analogo strumento che ne attesti la presenza; strumento che l'Impresa si impegna a mettere a disposizione dell'Automobile Club di Pordenone sin dall'inizio dell'appalto.
3. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni del responsabile della sede Automobile Club di Pordenone,

le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste ed in ogni caso l'Automobile Club potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Impresa almeno 7 giorni prima, senza che la stessa Impresa possa pretendere compensi di sorta.

ARTICOLO 6

IMPEGNI SPECIFICI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa garantisce che il personale addetto offra idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
2. L'Impresa si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero di unità lavorative indicate necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
3. Resta inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto, l'Impresa è obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.
4. L'Impresa si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificandone la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.
5. In caso di assenza prolungata dell'addetto al servizio, l'Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.
6. L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà garantire la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell'Automobile Club di Pordenone che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l'Impresa si impegna a soddisfare le richieste dell'Automobile Club Pordenone con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa vigente.
8. L'Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti, durante l'esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell'Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici dell'Automobile Club di Pordenone.
9. L'Impresa si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, fax, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
10. L'Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali dell'Automobile Club di Pordenone qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.

11. L'Impresa si impegna a tenere comunque indenne l'Automobile Club di Pordenone da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.
12. L'Impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Automobile Club di Pordenone, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dall'Automobile Club, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
13. L'Impresa si impegna a curare, mediante personale specializzato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione ed il livello di qualità del servizio, come da relazione tecnica presentata in sede di gara.
14. L'Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'Automobile Club di Pordenone, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
15. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
16. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio nonché durante la ristrutturazione dell'immobile, lo stesso continuerà ad essere utilizzato, per la sua destinazione d'uso, dal personale dell'Automobile Club di Pordenone e da terzi; l'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'Automobile Club di Pordenone e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell'attività lavorativa in corso.
17. L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Automobile Club di Pordenone e/o da terzi e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.
18. L'Impresa dovrà espletare, di sua iniziativa e a sue spese, tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant'altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
19. L'Impresa si impegna a diffidare tutti i dipendenti e a tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

ARTICOLO 7

RAPPORTI TRA LE PARTI

1. L'Impresa provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'Automobile Club potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto,

tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente dell'Impresa, dovranno intendersi fatte direttamente all'Impresa. Il Responsabile del servizio, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza necessarie per assicurare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché, eventualmente, formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio.

2. Per l'Automobile Club i rapporti verranno tenuti con il Direttore e/o con il funzionario delegato dal Direttore stesso, che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, controllare che il servizio sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità concordati.

Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, potranno essere concordati tra le parti degli incontri, al fine di verificare l'andamento del servizio e stabilire eventuali interventi migliorativi, atti a garantire un servizio qualitativamente adeguato.

ARTICOLO 8

ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

1. L'impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza..
2. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
3. L'Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l'uso. E' compresa, inoltre, nell'oggetto del contratto, la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-sanitario di buona qualità e nella misura adeguata (carta igienica, salviette, asciugamani, sapone, bustine ecc...), in conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico.

ARTICOLO 9

ONERI ACCESSORI

1. Restano a carico dell'Automobile Club di Pordenone la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica nonché l'eventuale - ove possibile - messa a disposizione di uno spazio per l'immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature ed eventualmente di un locale spogliatoio per il personale dell'Impresa.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

1. L'Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria,

applicabile nella località, ciò anche nel caso che l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.

3.L'Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4.L'Impresa garantisce all'Automobile Club - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Automobile Club provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA E ASSICURAZIONE

1.L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'Automobile Club da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'Automobile Club stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'Impresa o al personale di cui l'Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.

2.L'Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne l'Automobile Club anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'Automobile Club che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall'uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.

3.L'Impresa ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell'ambito degli spazi interessati al servizio; l'Automobile Club si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell'Impresa la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest'ultima, all'esecuzione d'ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.

4.A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato idonea polizza assicurativa, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 12

SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero del personale dell'Impresa, quest'ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione all'Automobile Club, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il decoro e l'igiene degli uffici e della sede, previo accordo con il Direttore.

ARTICOLO 13

VERIFICHE E CONTROLLI DEL LIVELLO DI SERVIZIO

1. L'Automobile Club di Pordenone, sia direttamente mediante propri incaricati sia in contraddittorio con il responsabile del Servizio dell'Impresa, procederà alla valutazione ed

al controllo del livello di servizio, al fine di verificare l'efficacia del servizio stesso in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni

2. Gli esiti negativi delle verifiche daranno luogo all'applicazione delle penali, fermo restando che l'Impresa dovrà, in ogni caso, eseguire le attività risultate non conformi o non regolari e puntuali ed adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.
3. L'Automobile Club di Pordenone, comunque, potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi; nel caso di risultanze negative l'Automobile Club di Pordenone ne darà comunicazione all'Impresa per le vie brevi - cui seguirà conferma scritta - con obbligo dell'Impresa medesima di adottare gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 14

OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

1. L'Impresa, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. L'Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori descritti nelle prescrizioni tecniche e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'Automobile Club di Pordenone da ogni responsabilità.
3. L'Automobile Club assicura che nei locali, nei quali verrà espletato il servizio di pulizia, siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; a tal fine, le parti convengono di predisporre quanto necessario e contenuto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), che individui le eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.
4. Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurali, nonché gli accorgimenti indicati nel suddetto documento si presume siano sufficienti ad evitare le interferenze; in ogni caso, con il supporto del responsabile della sicurezza dell'Automobile Club ed in accordo con la Impresa, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività e, ove necessario, il DUVRI verrà adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi e della situazione dei luoghi e verranno determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Automobile Club di Pordenone.

6. L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'Automobile Club da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
7. L'Impresa è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l'Impresa dichiara di essere a conoscenza e si impegna a mantenersi ben edotta.

ARTICOLO 15

DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo in merito all'applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, al capitolato tecnico, nonché a quelle di legge, l'Automobile Club potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all'Impresa, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui l'Impresa, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, l'Automobile Club, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all'Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. In quest'ultimo caso, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'Automobile Club di Pordenone.

ARTICOLO 16

APPLICAZIONE PENALI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, l'Automobile Club ha le seguenti facoltà:
 - qualora l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nel capitolato tecnico, potrà applicare una penale del 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell'inadempimento;
 - qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretenderne dall'Impresa la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso;
 - qualora l'Impresa, su richiesta dell'Automobile Club, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all'articolo 4, comma 4, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all'Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione prevista, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel presente contratto all'art.19 .
2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. L'Impresa potrà presentare istanza motivata di non accettazione della stessa entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte

dell'Automobile Club; trascorso tale termine, la penalità si intenderà accettata definitivamente e, pertanto, l'Impresa decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

ARTICOLO 17

CORRISPETTIVI

1. Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché secondo le condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche, l'Automobile Club di Pordenone corrisponderà all'Impresa un importo annuo di €.....), oltre IVA ed oneri per la sicurezza, globale ed onnicomprensivo, da versarsi con le modalità di cui al successivo articolo.
2. Tale corrispettivo è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse, rese dall'impresa in attuazione del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie di cui al 4° comma del precedente art. 4.
3. Il prezzo complessivo sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali come pattuito nel precedente art. 4.

ARTICOLO 18

FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo, l'Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura elettronica di cui alla L. 244/2007, art. 1 – cc 209-2014 e di cui al relativo D.M. 55 del 03.04.2013, per quanto riguarda decorrenza e modalità..
2. La fattura di cui al precedente comma dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il codice univoco ufficio ed il codice CIG attribuito.
3. Gli importi relativi all'esecuzione di prestazioni straordinarie di cui al 4° comma dell'articolo 4 del presente contratto verranno fatturati separatamente.
4. Il pagamento, previo riscontro, verrà effettuato entro trenta giorni data fattura fine mese dalla presentazione delle fatture elettroniche.
5. Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge, salvo diverse pattuizioni, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico, sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall'Impresa in sede di stipula del contratto, previa verifica, da parte dell'Automobile Club, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
6. L'Automobile Club procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
7. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'Automobile Club procederà alla sospensione

del pagamento, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.

8. Nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 19

CAUZIONE

1. La cauzione, resa a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e pari al 10% dell'importo contrattuale, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre a seguito dell'applicazione delle penali, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'Automobile Club avrà reso noto all'Impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata o immotivata reintegrazione della stessa nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Impresa, salvo il risarcimento del danno subito dall'Automobile Club.

ARTICOLO 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'Automobile Club ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'Automobile Club verificherà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000 e s.m.i..

ARTICOLO 21

RISOLUZIONE

1. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e l'Automobile Club, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento della garanzia definitiva, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

2. In ogni caso, si conviene che l'Automobile Club potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
 - perdita, da parte della Società, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Automobile Club;
 - gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.
3. L'Automobile Club sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi effettivamente resi ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'Automobile Club stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.

ARTICOLO 22

RECESSO

1.L'Automobile Club ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trasferimento, riduzione o soppressione di uffici;
 - c) esito negativo del periodo di prova.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Automobile Club.
- In caso di recesso, all'Automobile Club non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

ARTICOLO 23

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e/o dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui

alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3. La Società è tenuta a trasmettere entro 10 giorni, a mezzo lettera raccomandata all'Automobile Club ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 giorni dal citato termine, l'Automobile Club si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO 24

TRASPARENZA E PATTO D'INTEGRITA'

1.L'Impresa, espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compere azioni comunque volte agli stessi fini;
- dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'Automobile Club di incamerare la cauzione.

ARTICOLO 25

CODICE DI COMPORTAMENTO

1.L'Impresa dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del "Codice di comportamento dell'Automobile Club Pordenone" disponibili sul sito istituzionale www.pordenone.aci.it sezione amministrazione trasparente.

2.L'Impresa è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Pordenone

ARTICOLO 27

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 28

REGISTRIZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è assoggettato all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria.

Data

AUTOMOBILE CLUB DI PORDENONE

L'IMPRESA